

Codice A1419A

D.D. 27 luglio 2022, n. 1398

**"Fondazione per la ricerca sui tumori dell'apparato muscoloscheletrico e rari onlus", con sede in Torino. Presa d'atto modifica dello Statuto.**



**ATTO DD 1398/A1419A/2022**

**DEL 27/07/2022**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1400A - SANITA' E WELFARE**

**A1419A - Politiche per i bambini, le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilita' sociale**

**OGGETTO:** “Fondazione per la ricerca sui tumori dell’apparato muscoloscheletrico e rari onlus”, con sede in Torino. Presa d’atto modifica dello Statuto.

Premesso che:

con nota acquisita al prot. n. 23314 del 20/06/2022, è stata presentata istanza di iscrizione presso il Registro Regionale delle Persone Giuridiche Private del nuovo Statuto della “Fondazione per la ricerca sui tumori dell’apparato muscoloscheletrico e rari onlus”, C.F. 97783600014, con sede in Corso Francia, 8, Torino;

la Fondazione medesima risulta essere stata iscritta in data 11/11/2014 presso il Registro Regionale delle Persone Giuridiche Private della Regione Piemonte al n. 1175;

la “Fondazione per la ricerca sui tumori dell’apparato muscoloscheletrico e rari onlus” ha deliberato l’approvazione di un nuovo testo dello Statuto, al fine di adeguarlo al D.Lgs. 117/2017 – Codice del Terzo Settore, come da atto rep. n. 82272 del 31/05/2022, a rogito dell’Avv. Francesco Pene Vidari, notaio in Torino, registrato presso l’ufficio territoriale Direzione Provinciale 1 di Torino in data 14/06/2022 al n. 29641 Serie 1T;

considerato che, ai sensi dell’art. 101 comma 2 del D.Lgs. 117/2017, per le ONLUS continuano ad applicarsi le norme previgenti all’istituzione del Registro Unico del Terzo Settore;

vista la sospensione del procedimento, di cui alla nota prot. n. 24450 del 29/06/2022, con cui Regione Piemonte richiedeva integrazioni in merito alle ultime variazioni d’organo intervenute;

visto il riscontro di cui alla nota prot. n. 28057 del 25/07/2022, con cui l’Ente ha fornito la documentazione mancante;

considerato altresì che per le ONLUS – Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale disciplinate dal D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, le disposizioni in materia fiscale si applicheranno agli enti iscritti nel R.U.N.T.S. a decorrere dal termine previsto dall'art. 104 comma 2 del citato D.Lgs. 117/2017;

preso atto che, allorquando avverrà l'iscrizione presso il Registro Unico del Terzo Settore, la denominazione della Fondazione sarà integrata dall'acronimo "ETS";

attestato l'avvenuto rispetto del termine per la conclusione del procedimento amministrativo, stabilito in n. 120 giorni, ai sensi della D.G.R. n. 1- 3615 del 31.07.2001;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto, in conformità a quanto disposto nel Titolo 2, Paragrafo 1, art. 4-6 dell'allegato alla D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016;

vista la D.G.R. n. 39 - 2648 del 02.04.2001 con cui è stato istituito il Registro Regionale delle Persone Giuridiche Private;

visto il D.P.R. n. 361/2000;

visto il Titolo II del Libro I del Codice Civile;

visto l'art. 14 e segg. del D.P.R. n. 616/77;

Tutto ciò premesso

## **LA DIRIGENTE**

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- artt. 4 e 16 del D.Lgs. n. 29/93;
- artt. 17 e 18 della L.R. n. 23/08;
- D.G.R. n. 1 - 3615 del 31.07.2001 avente ad oggetto la semplificazione dei procedimenti relativi alle Persone Giuridiche Private;

## **DETERMINA**

Di prendere atto del nuovo Statuto della "Fondazione per la ricerca sui tumori dell'apparato muscoloscheletrico e rari onlus", con sede in Torino, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

di iscrivere al n. 1175 del Registro Regionale delle Persone Giuridiche Private il nuovo Statuto, prevedendo inoltre che, allorquando avverrà l'iscrizione presso il Registro Unico del Terzo Settore, di cui al D.Lgs. 117/2017, la denominazione della Fondazione sarà integrata dall'acronimo "ETS".

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi

dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 gg., ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dalla notificazione o dalla intervenuta piena conoscenza.

La presente determinazione, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013, non è soggetta a pubblicazione sul sito della Regione Piemonte, Sezione Amministrazione Trasparente, in quanto non comporta impegno di spesa.

LA DIRIGENTE (A1419A - Politiche per i bambini, le famiglie,  
minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilità sociale)  
Firmato digitalmente da Antonella Caprioglio

Allegato

STATUTO

**Art. 1**

**DENOMINAZIONE E SEDE**

1. E' costituita, con sede in Torino, corso Francia n. 8, la Fondazione denominata "Fondazione per la ricerca sui tumori dell'apparato muscoloscheletrico e rari – ETS" senza vincoli di rappresentazione grafica (di seguito la "Fondazione"), ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni ("Codice del Terzo Settore"), del codice civile e delle relative disposizioni di attuazione.
2. Con decorrenza dall'iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore, la Fondazione utilizzerà in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico la locuzione "Ente del Terzo Settore" o l'acronimo "ETS". La Fondazione utilizza, altresì, quale proprio segno distintivo, il logo di cui all'allegato 1.
3. La Fondazione persegue i propri scopi statutari e svolge le proprie attività nell'ambito della Regione Piemonte.
4. Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di trasferire o istituire sedi secondarie o uffici decentrati in Italia e all'estero.
5. Le variazioni dell'indirizzo all'interno del Comune ove ha sede la Fondazione non costituiscono modifiche del presente statuto.

**Art. 2**

**SCOPO E ATTIVITA'**

1. La Fondazione ha lo scopo esclusivo del perseguimento di finalità di solidarietà sociale nel settore della ricerca scientifica nel campo dei tumori rari e dell'apparato muscoloscheletrico, al fine della prevenzione, della diagnosi e della cura di tali patologie. Tale attività potrà essere svolta direttamente dalla Fondazione ovvero in collaborazione con università, enti di ricerca ed altre fondazioni sempre nel rispetto della normativa applicabile agli enti del Terzo Settore.
2. Per la realizzazione delle finalità di cui al comma che precede, la Fondazione si propone, ai sensi dell'articolo 5 del Codice del Terzo Settore, di svolgere in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:
  - **ricerca scientifica di particolare interesse sociale**, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera h) Codice del Terzo Settore;
  - **erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale**, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera u) Codice del Terzo Settore.

In particolare, la Fondazione svolge e promuove la ricerca e la divulgazione scientifica mediante: a) apparecchiature idonee che appartengano alla Fondazione o siano state messe a disposizione da enti e/o istituti pubblici o privati che svolgono attività medica, sanitaria o di ricerca nei medesimi settori in cui opera la Fondazione o in settori connessi; b) l'elargizione di contributi di studio a ricercatori provatamente impegnati in attività di ricerca scientifica, biologica e medica; c) qualsiasi intervento, contributo, sovvenzione od oblazione in cui sia chiaramente riconoscibile la finalizzazione al progresso della ricerca scientifica nel settore di cui al comma 1; d) attività di cooperazione universitaria e scientifica per lo sviluppo integrato delle discipline biomediche.

Per il raggiungimento del proprio scopo la Fondazione può, altresì, sostenere la ricerca con finalità nell'ambito dei tumori muscoloscheletrici e rari di cui al comma 1.

3. Per il raggiungimento dei suoi scopi e nei limiti di cui all'articolo 6 del Codice del Terzo Settore, la Fondazione può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale sopra indicate. L'individuazione di tali attività diverse, strumentali e secondarie, è rimessa alla competenza del Consiglio Direttivo.

### **Art. 3**

#### **PATRIMONIO**

1. La Fondazione provvede alle attività statutarie con i mezzi finanziari che le derivano dalla dotazione patrimoniale e da ogni altra acquisizione per sovvenzioni, contribuzioni, donazioni, eredità e lasciti. Per il raggiungimento delle sue finalità, la Fondazione può pertanto richiedere e ricevere contributi, sovvenzioni o oblazioni da enti, quale ne sia la natura, o da persone fisiche.

2. La Fondazione può adottare le iniziative più opportune al fine di sollecitare la raccolta di fondi, di contributi e di oblazioni.

3. Il patrimonio degli enti del Terzo settore, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. La Fondazione non può distribuire, neanche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi della Fondazione, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento di qualsiasi rapporto individuale intercorso fra la Fondazione e qualsiasi altro soggetto.

### **Art. 4**

#### **ORGANI**

1. Gli organi della Fondazione sono: il Presidente, il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Sostenitori, l'Organo di Controllo e il Soggetto incaricato della revisione legale dei conti, ove nominato.

#### **Art. 5**

#### **PRESIDENTE**

1. Il Presidente, che dura in carica tre anni ed è rieleggibile, ha la firma e la rappresentanza della Fondazione, anche in giudizio; a tal fine, intrattiene ogni necessario rapporto con qualsivoglia soggetto giuridico, pubblico o privato.

2. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le sue attribuzioni vengono esercitate dai membri del Consiglio Direttivo, in via disgiunta. La firma dei membri del Consiglio Direttivo fa fede, nei confronti dei terzi, dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

#### **Art. 6**

#### **CONSIGLIO DIRETTIVO**

1. La Fondazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da sette membri che durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

2. Nel caso in cui, per dimissioni o per altre cause, venga a mancare la maggioranza dei suoi membri, tutti devono ritenersi dimissionari, provvedendosi immediatamente alla nomina del nuovo Consiglio Direttivo.

3. Nel caso in cui, per dimissioni o per altre cause, vengano a mancare uno o più membri, senza che si verifichi l'ipotesi di cui al comma 2 che precede, vengono nominati quanto più celermente possibile i nuovi membri, in numero pari a quello dei componenti venuti a mancare.

4. Il Consiglio Direttivo realizza e coordina il conseguimento delle finalità statutarie.

5. Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, con l'obbligo di predisporre e di approvare il bilancio.

6. Il Consiglio Direttivo, convocato e presieduto dal Presidente, assume le sue deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e il voto favorevole di tanti consiglieri che rappresentino almeno i due terzi dei presenti; tale maggioranza deve essere arrotondata all'unità superiore. Per le modifiche dello statuto è, invece, necessaria l'unanimità del Consiglio Direttivo a quel momento in carica, così come per la deliberazione che accerta le cause di estinzione della Fondazione. I verbali del Consiglio Direttivo, firmati dal Presidente e dal Segretario o, in mancanza di questi, da un altro membro all'uopo designato, sono trascritti nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, di cui all'articolo 15 del Codice del Terzo Settore.

7. I membri del Consiglio Direttivo vengono nominati dai soggetti fondatori come segue: (i) due membri sono nominati dal fondatore Prof. Dott. Alessandro Comandone, o da persona da lui designata nell'ambito dei fondatori tramite atto scritto con le modalità di cui al comma 8, fino a quando il Prof. Dott. Alessandro Comandone rimanga in vita; successivamente saranno nominati dal Direttore pro tempore della Scuola di Specializzazione in Ortopedia e Traumatologia della Scuola di Medicina dell'Università degli Studi di Torino, con le modalità di cui al comma 8; (ii) quattro membri sono nominati dal fondatore Dott. Raimondo Piana, o da persona da lui designata tramite atto scritto con le modalità di cui al comma 8, fino a quando il Dott. Raimondo Piana rimanga in vita; successivamente saranno nominati dal Direttore pro tempore della Scuola di Specializzazione in Ortopedia e Traumatologia della Scuola di Medicina dell'Università degli Studi di Torino, con le modalità di cui al comma 8; (iii) un membro è nominato dal fondatore Dott. Marco Gioannini, o da persona da lui designata tramite atto scritto con le modalità di cui al comma 8, fino a quando il Dott. Marco Gioannini rimanga in vita; successivamente saranno nominati dal Direttore pro tempore della Scuola di Specializzazione in Ortopedia e Traumatologia della Scuola di Medicina dell'Università degli Studi di Torino, con le modalità di cui al comma 8; (iv) il Presidente è nominato di comune accordo dal Prof. Dott. Alessandro Comandone e dal Dott. Raimondo Piana tramite atto scritto con le modalità di cui al comma 8, finché entrambi in vita; successivamente sarà nominato dal Direttore pro tempore della Scuola di Specializzazione in Ortopedia e Traumatologia della Scuola di Medicina dell'Università degli Studi di Torino.

8. Per la prima volta la nomina degli organi e delle cariche della Fondazione sarà effettuata nell'atto costitutivo; successivamente deve avvenire tramite atto scritto inviato al Presidente in carica almeno tre mesi prima della scadenza del Consiglio Direttivo medesimo.

9. L'intervento alle riunioni del Consiglio Direttivo può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione nel rispetto del metodo collegiale e dei principi di buona fede e di parità di trattamento dei Consiglieri. Verificandosi tali presupposti, la riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il Presidente della riunione e il soggetto verbalizzante, fatta salva diversa disposizione di legge.

10. Nel caso di cui al comma 3, la nomina del nuovo membro sarà effettuata: (i) dal Prof. Dott. Alessandro Comandone, o da persona da lui designata, finché il Prof. Dott. Alessandro Comandone rimanga in vita e successivamente dal Direttore pro tempore della Scuola di Specializzazione in Ortopedia e Traumatologia della Scuola di Medicina dell'Università degli Studi di Torino, se il membro venuto a mancare era stato da questi nominato oppure (ii) dal Dott. Raimondo Piana, o da persona da lui designata, fino a quando il Dott. Raimondo Piana rimanga in vita e successivamente dal Direttore pro tempore della Scuola di Specializzazione in Ortopedia e Traumatologia della Scuola di Medicina dell'Università degli Studi di Torino, se il membro

venuto a mancare era stato da questi nominato; (iii) dal Dott. Marco Gioannini, o da persona da lui designata, fino a quando il Dott. Marco Gioannini rimanga in vita e successivamente dal Direttore pro tempore della Scuola di Specializzazione in Ortopedia e Traumatologia della Scuola di Medicina dell'Università degli Studi di Torino, se il membro venuto a mancare era stato da questi nominato. Nel caso in cui venga a mancare il Presidente, il nuovo Presidente verrà nominato di comune accordo dal Prof. Dott. Alessandro Comandone e dal Dott. Raimondo Piana o da persone da ciascuno di essi designate, finché entrambi in vita; successivamente sarà nominato dal Direttore pro tempore della Scuola di Specializzazione in Ortopedia e Traumatologia della Scuola di Medicina dell'Università degli Studi di Torino. In tutti i casi che precedono la nomina dovrà essere effettuata tramite atto scritto inviato al Presidente entro e non oltre trenta giorni dall'evento che determina il venir meno del membro o dei membri da sostituire.

11. I membri del Consiglio Direttivo, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

12. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

#### **Art. 7**

### **COLLEGIO DEI SOSTENITORI**

1. Il Collegio dei Sostenitori è l'organo preposto a formulare proposte e pareri in relazione all'elaborazione dei programmi di sviluppo della Fondazione. Esso è costituito dai soggetti pubblici e privati che, tramite sovvenzioni e/o contributi al patrimonio della Fondazione, contribuiscano e/o abbiano contribuito economicamente al perseguimento degli scopi della Fondazione e che vengano chiamati a farne parte dal Consiglio Direttivo.

2. I membri del Collegio dei Sostenitori ne fanno parte per cinque anni, salvo diversa deliberazione del Consiglio Direttivo che può stabilire una durata maggiore e salvo recesso da esercitarsi con preavviso di almeno sei mesi.

3. Il Collegio dei Sostenitori si riunisce almeno una volta l'anno e ogni qualvolta lo ritenga necessario od opportuno il Presidente della Fondazione, che lo convoca e lo presiede, e le sue risoluzioni sono prese a maggioranza dei presenti senza formalità.

#### **Art. 8**

### **ORGANO DI CONTROLLO**

1 L'Organo di Controllo può essere monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina da parte dei Fondatori. In caso di organo collegiale esso è composto da tre membri.

2 Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di Organo di Controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Nel caso di morte o dimissioni di un membro dell'Organo di Controllo, il sostituto sarà nominato dai Fondatori.

3 L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti. In tal caso, l'Organo di Controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

4 L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo Settore e attesta che il bilancio sociale, ove previsto per legge, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo Settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.

5 I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

6 Le riunioni dell'Organo di Controllo possono svolgersi anche con mezzi di telecomunicazione in conformità con quanto previsto per il Consiglio Direttivo.

7 I componenti dell'Organo di Controllo ricoprono tale carica con mandato di durata triennale, con scadenza alla data della riunione del Consiglio Direttivo di approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, rinnovabile senza limiti, fatte salve le limitazioni di legge.

## **Art. 9**

### **REVISIONE LEGALE DEI CONTI**

1. Nei casi previsti dalla legge o qualora sia ritenuto opportuno, il Consiglio Direttivo, con le modalità di cui all'articolo 6, comma 6, primo periodo del presente Statuto, provvede alla nomina di un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

2. Non può essere nominato revisore legale alcun membro del Consiglio Direttivo.

3. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti ricopre tale carica con mandato di durata triennale, con scadenza alla data della riunione del Consiglio Direttivo di approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica, rinnovabile senza limiti, fatte salve le limitazioni di legge.

#### **Art. 10**

### **ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCIO**

1. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.

2. Il bilancio preventivo sarà approvato entro il 30 novembre e il bilancio d'esercizio entro il 30 aprile o, quando particolari esigenze lo richiedano, entro il 30 giugno di ciascun anno.

3. Il bilancio di esercizio sarà formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

4. Nel caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000 euro, la Fondazione potrà redigere il bilancio nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

5. In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad 1 milione di euro, la Fondazione depositerà presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e pubblicherà sul proprio sito internet il bilancio sociale.

6. Il bilancio dovrà in ogni caso essere depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore nel rispetto dei termini di cui all'articolo 48 Codice del Terzo Settore.

7. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 6 del Codice del Terzo Settore a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio

#### **Art. 11**

### **SEGRETARIO GENERALE**

1. Il Consiglio Direttivo può nominare un Segretario generale, determinandone le attribuzioni e il periodo di durata nell'incarico.

#### **Art. 12**

### **LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI**

1. La Fondazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi dell'articolo 15 Codice del Terzo Settore.

### Art. 13

#### NORME GENERALI

1. Con regolamento interno approvato dal Consiglio Direttivo potranno essere emanate, se necessarie, le norme di esecuzione del presente statuto.

### Art. 14

#### ESTINZIONE E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

1. Il Consiglio Direttivo delibera all'unanimità lo scioglimento della Fondazione, qualora ritenga esauriti o irraggiungibili gli scopi statutari.

2. In caso di scioglimento della Fondazione, il Consiglio Direttivo, all'unanimità nomina uno o più liquidatori, muniti dei necessari poteri, definendone anche il relativo compenso.

3. In caso di estinzione o scioglimento della Fondazione, per qualunque causa, il suo patrimonio residuo, esaurita la fase di liquidazione, è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore competente e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore individuati all'unanimità dal Consiglio Direttivo o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

### Art. 15

#### CLAUSOLA DI RINVIO

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia con particolare riguardo a quelle previste dal Codice del Terzo Settore.

Firmato:


Marco GIOANNINI

Francesco PENE VIDARI

Allegato 1

allo statuto della Fondazione per la ricerca sui tumori dell'apparato  
muscoloscheletrico e rari - ETS

logo della Fondazione



**Fondazione per la ricerca sui tumori  
dell'apparato muscoloscheletrico e rari-ETS**